

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **104/1962** (ECLI:IT:COST:1962:104)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **30/10/1962**; Decisione del **15/11/1962**

Deposito del **22/11/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1641 1642**

Atti decisi:

N. 104

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1962

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 307 del 1 dicembre 1962.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro, e dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14

settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 22 dicembre 1961 del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile tra Terrizzi Antonino e l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di Noto, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;

2) 10 dicembre 1961 della Corte di appello di Roma nel procedimento civile promosso da Bernardelli Antonio e Colaluca Rosaria contro la S.A.P.R. I.C, appaltatrice del servizio di riscossione delle imposte di consumo del Comune di Settefrati, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, comma secondo, del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che, con l'altra sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale;

che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);

che questa Corte ancora, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del R.D. 14 dicembre 1923, n. 3269;

che non sono stati presentati nuovi motivi riguardo a questa ultima questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.